

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

1° ottobre 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articoli 4, paragrafo 1, e 28, paragrafi 1, 3 e 6 – Responsabile del trattamento formalmente stabilito in uno Stato membro – Violazione del diritto alla protezione dei dati personali con riguardo alle persone fisiche in un altro Stato membro – Determinazione del diritto applicabile e dell'autorità di controllo competente – Esercizio dei poteri dell'autorità di controllo – Potere sanzionatorio»

Nella causa C-230/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Ungheria), con decisione del 22 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 12 maggio 2014, nel procedimento

W. s. r. o.

contro

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas e C.G. Fernlund (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 12 marzo 2015,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, da A. Péterfalvi, in qualità di agente, assistito da G. Dudás, ügyvéd;
- per il governo ungherese, da M. Fehér, Z. Koós e A. Pálffy, in qualità di agenti;
- per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Kamejsza e M. Pawlicka, in qualità di agenti;
- per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;
- per il governo del Regno Unito, da M. Holt in qualità di agente, assistito da J. Holmes, barrister;
- per la Commissione europea, da A. Tokár, B. Martenczuk e J. Vondung, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 giugno 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), e 28, paragrafi 1, 3 e 6, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la W. s. r. o. (in prosieguo: la «W.»), società la cui sede è in Slovacchia, e la Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (autorità nazionale incaricata della protezione dei dati e della libertà dell'informazione; in prosieguo: l'«autorità ungherese di controllo») in merito a un'ammenda comminata da quest'ultima per violazione della legge n. CXII del 2011 sul diritto di autodeterminazione in materia di informazione e sulla libertà di informazione (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; in prosieguo: la «legge sull'informazione»), che ha recepito la direttiva 95/46 nel diritto ungherese.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

3 I considerando 3, 18 e 19 della direttiva 95/46 enunciano quanto segue:

«(3) considerando che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, nel quale, conformemente all'articolo [26 TFUE], è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, esigono non solo che i dati personali possano circolare liberamente da uno Stato membro all'altro, ma che siano altresì salvaguardati i diritti fondamentali della persona;

(...)

(18) considerando che, onde evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in forza della presente direttiva, è necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nella Comunità rispetti la legislazione di uno degli Stati membri; che, a questo proposito, è opportuno assoggettare i trattamenti effettuati da una persona che opera sotto l'autorità del responsabile del trattamento stabilito in uno Stato membro alla legge di tale Stato;

(19) considerando che lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l'esercizio effettivo e reale dell'attività mediante un'organizzazione stabile; che la forma giuridica di siffatto stabilimento, si tratti di una semplice succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a questo riguardo; che quando un unico responsabile del trattamento è stabilito nel territorio di diversi Stati membri, in particolare per mezzo di filiali, esso deve assicurare, segnatamente per evitare che le disposizioni vengano eluse, che ognuno degli stabilimenti adempia gli obblighi previsti dalla legge nazionale applicabile alle attività di ciascuno di essi».

4 L'articolo 2 della direttiva 95/46 così prevede:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

b) “trattamento di dati personali [‘feldolgozása’]” (trattamento [“feldolgozás”]): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione»;

(...)».

5 L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 così dispone:

«1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l’attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali:

a) effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro; qualora uno stesso responsabile del trattamento sia stabilito nel territorio di più Stati membri, esso deve adottare le misure necessarie per assicurare l’osservanza, da parte di ciascuno di detti stabilimenti, degli obblighi stabiliti dal diritto nazionale applicabile».

6 Ai termini dell’articolo 28, paragrafi 1, 3 e 6, della direttiva 95/46:

«1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l’applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.

Tali autorità sono pienamente indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni.

(...)

3. Ogni autorità di controllo dispone in particolare:

– di poteri investigativi, come il diritto di accesso ai dati oggetto di trattamento e di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all’esercizio della sua funzione di controllo,

– di poteri effettivi d’intervento, come quello di formulare pareri prima dell’avvio di trattamenti, conformemente all’articolo 20, e di dar loro adeguata pubblicità o quello di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero quello di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento o quello di adire i Parlamenti o altre istituzioni politiche nazionali;

– del potere di promuovere azioni giudiziarie in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva ovvero di adire per dette violazioni le autorità giudiziarie.

È ammesso il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell’autorità di controllo recanti pregiudizio.

(...)

6. Ciascuna autorità di controllo, indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento in questione, è competente per esercitare, nel territorio del suo Stato membro, i poteri attribuiti a norma del paragrafo 3. Ciascuna autorità può essere invitata ad esercitare i suoi poteri su domanda dell'autorità di un altro Stato membro.

Le autorità di controllo collaborano tra loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi ogni informazione utile».

Il diritto ungherese

7 L'articolo 2, paragrafo 1, della legge sull'informazione così prevede:

«Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge tutte le operazioni di trattamento ed elaborazione dei dati effettuate in territorio ungherese con riguardo a dati di persone fisiche, dati di interesse pubblico o dati accessibili per motivi di interesse pubblico».

8 L'articolo 3, paragrafi 10 e 17, della legge sull'informazione contiene le seguenti definizioni:

«10. “trattamento dei dati” (“adatkezelés”): ogni operazione o insieme di operazioni realizzate relativamente ai dati, a prescindere dalla procedura impiegata, in particolare la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la modifica, l'impiego, la richiesta, la trasmissione, la pubblicazione, il raffronto o l'interconnessione, il congelamento, la cancellazione o la distruzione, nonché il divieto di altre forme di impiego dei dati, la ricezione di fotografie, suoni o immagini o la registrazione di caratteristiche fisiche necessarie per l'identificazione delle persone (ad esempio, impronte digitali o del palmo della mano, campioni di DNA o immagini dell'iride);

(...)

17. “elaborazione dei dati” [“adatfeldolgozás”]: l'esecuzione di compiti tecnici in relazione alle operazioni di trattamento dei dati, a prescindere dal metodo e dallo strumento impiegato per lo svolgimento delle operazioni, nonché il luogo di esecuzione delle stesse, sempre che i suddetti compiti vengano eseguiti in relazione ai dati».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9 La W., che ha sede in Slovacchia, gestisce un sito Internet di annunci immobiliari riguardanti beni situati in Ungheria. Nell'ambito di tale attività, essa tratta i dati personali degli inserzionisti. Gli annunci sono gratuiti per un mese, trascorso il quale diventano a pagamento. Allo scadere del periodo gratuito molti inserzionisti hanno inviato un messaggio di posta elettronica chiedendo la cancellazione dei propri annunci e dei propri dati personali. La W., però, non ha cancellato tali dati e ha fatturato i servizi forniti. A fronte del mancato pagamento delle fatture, la ricorrente ha trasmesso ad alcune agenzie di recupero crediti i dati personali degli inserzionisti coinvolti.

10 In seguito ai reclami presentati dagli inserzionisti, l'autorità ungherese di controllo si è dichiarata competente ex articolo 2, paragrafo 1, della legge sull'informazione, ritenendo che la raccolta dei dati in questione era avvenuta in territorio ungherese e costituiva un'operazione di trattamento ed elaborazione dei dati con riguardo a persone fisiche. Ritenendo che la W. avesse violato la legge sull'informazione, tale autorità di controllo ha imposto a detta società un'ammenda di dieci milioni di fiorini ungheresi (HUF) (circa 32 000 euro).

11 La W. ha allora adito il Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest), il quale ha considerato che non poteva ammettersi, a favore della ricorrente, l'assenza della sede o dello stabilimento in Ungheria, dal momento che la fornitura dei dati relativi agli immobili ungheresi interessati e il trattamento di tali dati avevano avuto luogo in Ungheria. Detto tribunale ha tuttavia annullato la decisione dell'autorità ungherese di controllo per altri motivi, attinenti alla scarsa chiarezza di alcuni fatti.

12 Nel ricorso in cassazione la W. ha chiesto al giudice del rinvio che sia dichiarata l'inutilità di procedere a un ulteriore chiarimento dei fatti giacché, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, l'autorità ungherese di controllo non era competente e non poteva applicare il diritto ungherese nei confronti di un fornitore di servizi stabilito in un altro Stato membro. La W. ha sostenuto che, conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 95/46, detta autorità avrebbe dovuto invitare la sua omologa slovacca ad agire al posto suo.

13 L'autorità ungherese di controllo ha sostenuto che la W. aveva, in Ungheria, un rappresentante cittadino ungherese, ossia uno dei titolari di tale società, che l'aveva rappresentata sia nel procedimento amministrativo sia in quello giudiziario in tale Stato membro. Tale autorità ha aggiunto che i server Internet della W. pare fossero ubicati in Germania o in Austria, ma che i titolari della medesima società abitavano in Ungheria. Infine, secondo detta autorità, si evince dall'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 95/46 che essa era in ogni caso competente ad agire a prescindere dal diritto applicabile.

14 Nutrendo dubbi sull'individuazione del diritto applicabile e sulle competenze dell'autorità ungherese di controllo alla luce degli articoli 4, paragrafo 1, e 28 della direttiva 95/46, la Kúria (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che la normativa nazionale di uno Stato membro può applicarsi nel suo territorio a un responsabile del trattamento dei dati, stabilito esclusivamente in un altro Stato membro, che gestisce una pagina Internet di intermediazione immobiliare e che pubblicizza, tra l'altro, immobili situati nel territorio del primo Stato membro, i proprietari dei quali trasmettono dati personali a un dispositivo (server) per la memorizzazione e l'elaborazione di dati appartenente al gestore della pagina Internet e situato in un altro Stato membro.

2) Se, alla luce dei considerando da 18 a 20 e degli articoli 1, paragrafo 2, e 28, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che l'autorità ungherese di controllo non può applicare la legge ungherese sulla protezione dei dati, quale diritto nazionale, al gestore di una pagina Internet di intermediazione immobiliare stabilito esclusivamente in un altro Stato membro neppure qualora detto gestore pubblicizzi, tra l'altro, immobili ungheresi i cui proprietari hanno trasmesso, probabilmente dal territorio ungherese, i dati relativi ai propri immobili a un dispositivo (server) per la memorizzazione e l'elaborazione di dati appartenente al gestore della pagina Internet e situato in un altro Stato membro.

3) Se, a fini interpretativi, rilevi che il servizio fornito dal responsabile del trattamento di dati che gestisce la pagina Internet sia rivolto al territorio dell'altro Stato membro.

4) Se, a fini interpretativi, rilevi che i dati concernenti gli immobili situati nel territorio dell'altro Stato membro e i dati personali dei proprietari siano stati effettivamente caricati dal territorio di detto altro Stato membro.

5) Se, a fini interpretativi, rilevi che i dati personali trasmessi in relazione ai citati immobili riguardino cittadini dell'altro Stato membro.

6) Se, a fini interpretativi, rilevi che i titolari della società stabilita in Slovacchia abitino in Ungheria.

7) Qualora dalle risposte alle questioni precedenti emerga che l'autorità ungherese di controllo possa svolgere un procedimento ma non possa applicare il diritto nazionale, dovendo attenersi a quello dello Stato membro di stabilimento, se l'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva sulla protezione dei dati debba essere interpretato nel senso che l'Autorità ungherese per la protezione dei dati possa esercitare i poteri di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della citata direttiva solo conformemente alla normativa dello Stato membro di stabilimento e che, pertanto, non possa imporre un'ammenda.

8) Se si possa ritenere che la nozione di "adatfeldolgozás" (elaborazione dei dati), utilizzata sia nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sia nell'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 95/46 sia identica alla nozione di "adatkezelés" (trattamento dei dati) impiegata nella terminologia di detta direttiva».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

15 Per quanto attiene, anzitutto, all'ambito fattuale della controversia nel procedimento principale, occorre menzionare alcuni elementi informativi integrativi, presentati dall'autorità ungherese di controllo nelle sue osservazioni scritte e all'udienza dinanzi alla Corte.

16 Si evince da tali elementi, in primo luogo, che tale autorità avrebbe appreso, informalmente, dalla sua omologa slovacca che la W. non svolgeva nessuna attività nel luogo della sua sede, in Slovacchia. Inoltre, la W. avrebbe più volte spostato la sede da uno Stato a un altro. In secondo luogo, la W. avrebbe creato due siti di annunci immobiliari, scritti solamente in lingua ungherese, avrebbe aperto un conto bancario in Ungheria, destinato al recupero crediti, e avrebbe avuto una casella postale in tale Stato membro, per gli affari correnti. La posta sarebbe stata regolarmente prelevata e trasmessa alla W. per via elettronica. In terzo luogo, gli inserzionisti non soltanto devono essi stessi iscrivere i dati relativi ai loro immobili nel sito della W., ma anche cancellare tali dati dal sito se non vogliono che continuino a figurarvi oltre il periodo di un mese sopra menzionato. La W. avrebbe avanzato un problema di gestione informatica per spiegare perché non aveva potuto cancellare i dati. In quarto luogo, la W. sarebbe una società composta di una o due persone soltanto. Il suo rappresentante in Ungheria avrebbe cercato di negoziare con gli inserzionisti il pagamento dei crediti insoluti.

17 Per quanto attiene, poi, alla formulazione delle questioni sottoposte, nonostante il giudice del rinvio utilizzi i termini «stabilito esclusivamente» nella prima e nella seconda questione, si evince dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni scritte e orali presentate dall'autorità ungherese di controllo che, sebbene la W. sia registrata in Slovacchia e sia, di conseguenza, stabilita in tale Stato membro, ai sensi del diritto societario, sussistono dubbi sul fatto se sia «stabilita» unicamente in tale Stato membro, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46. Chiedendo alla Corte di interpretare tale disposizione, il giudice del rinvio intende, infatti, sapere cosa rientri nella nozione di «stabilimento» utilizzata in detta disposizione.

18 Occorre, infine, rilevare che nella prima e nella seconda questione, il giudice del rinvio afferma che il server usato dalla W. è installato in Slovacchia, mentre, in un altro passo della decisione di rinvio, accenna che è possibile che i server di tale società si trovino in Germania o in Austria. Ciò detto, sembra opportuno considerare che non sia appurato in quale Stato membro si trova il server o si trovano i server usati da detta società.

Sulle questioni dalla prima alla sesta

19 Con le questioni dalla prima alla sesta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), e 28, paragrafo 1, della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, in circostanze quali quelle del procedimento principale, essi consentono all'autorità di controllo di uno Stato membro di applicare la sua normativa nazionale in materia di protezione dei dati nei confronti di un responsabile del trattamento, la cui società è registrata in un altro Stato membro e che gestisce un sito Internet di annunci immobiliari riguardanti beni immobili situati nel territorio del primo di tali due Stati. Detto giudice chiede in particolare se sia rilevante che tale Stato membro sia quello:

- verso il quale si rivolge l'attività del responsabile del trattamento dei dati personali,
- in cui sono situati i beni immobili interessati,
- a partire dal quale sono comunicati dati relativi ai proprietari di tali beni,
- del quale sono cittadini questi ultimi, e
- nel quale siano domiciliati i titolari di tale società.

20 Per quanto riguarda il diritto applicabile, il giudice del rinvio cita in particolare gli ordinamenti slovacco e ungherese; nel primo è il diritto dello Stato membro in cui è registrato il responsabile del trattamento dei dati personali di cui trattasi, mentre nel secondo è quello dello Stato membro cui si rivolgono i siti Internet di cui è causa nel procedimento principale, nel territorio del quale sono situati i beni immobili oggetto degli annunci pubblicati.

21 A questo proposito, occorre rilevare che l'articolo 4 della direttiva 95/46, rubricato «Diritto nazionale applicabile», di cui al capo I di tale direttiva, rubricato «Disposizioni generali», disciplina proprio la questione sollevata.

22 L'articolo 28 della direttiva 95/46, rubricato «Autorità di controllo», è, invece, dedicato al ruolo e ai poteri di tale autorità. In forza di tale articolo 28, paragrafo 1, essa è incaricata di sorvegliare, nel territorio del suo Stato membro, l'applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 6, di detta direttiva, l'autorità di controllo esercita i poteri attribuiti, indipendentemente dalla legge nazionale applicabile al trattamento dei dati personali.

23 Occorre dunque determinare il diritto nazionale applicabile al responsabile di tale trattamento alla luce non dell'articolo 28 della direttiva 95/46, ma dell'articolo 4 della medesima.

24 Ai termini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali adottate per l'attuazione della presente direttiva al trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile del trattamento nel territorio dello Stato membro.

25 Alla luce dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 95/46, consistente nel garantire una tutela efficace e completa delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, l'espressione «nel contesto delle attività di uno stabilimento» non può ricevere un'interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenza Google Spain e Google, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 53).

26 Per conseguire tale obiettivo ed evitare che una persona venga privata della tutela cui ha diritto in forza della direttiva in parola, il considerando 18 della medesima direttiva enuncia che è necessario che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'Unione europea rispetti la legislazione di uno degli Stati membri e che è opportuno assoggettare i trattamenti effettuati da chiunque operi sotto l'autorità del responsabile del trattamento stabilito in uno Stato membro alla legge di tale Stato.

27 Il legislatore dell'Unione ha quindi previsto un ambito di applicazione territoriale della direttiva 95/46 particolarmente esteso, che ha inserito all'articolo 4 della stessa (v., in tal senso, sentenza Google Spain e Google, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 54).

28 Per quanto attiene, in primo luogo, alla nozione di «stabilimento», va ricordato che il considerando 19 della direttiva 95/46 enuncia che lo stabilimento nel territorio di uno Stato membro implica l'esercizio effettivo e reale dell'attività mediante un'organizzazione stabile e che la forma giuridica di siffatto stabilimento, si tratti di una semplice succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non è il fattore determinante a questo riguardo (sentenza Google Spain e Google, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 48). Detto considerando precisa, inoltre, che, quando un unico responsabile del trattamento è stabilito nel territorio di diversi Stati membri, esso deve assicurare, segnatamente per evitare che le disposizioni vengano eluse, che ognuno degli stabilimenti adempia gli obblighi previsti dalla legge nazionale applicabile alle attività di ciascuno di essi.

29 Ne consegue, come ha sostanzialmente rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 28 e da 32 a 34 delle sue conclusioni, una concezione flessibile della nozione di stabilimento, che si discosta dall'impostazione formalistica secondo cui un'impresa sarebbe stabilita esclusivamente nel luogo in cui è registrata. Infatti, per determinare se una società, responsabile di un trattamento dei dati, dispone di uno stabilimento, ai sensi della direttiva, 95/46, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è registrata, occorre valutare sia il grado di stabilità dell'organizzazione sia l'esercizio effettivo delle attività in tale altro Stato membro, prendendo in considerazione la natura specifica delle attività economiche e delle prestazioni di servizi in questione. Ciò vale soprattutto per imprese che offrono servizi esclusivamente tramite Internet.

30 A questo proposito, occorre segnatamente considerare, alla luce dell'obiettivo perseguito da tale direttiva, consistente nel garantire una tutela efficace e completa del diritto alla vita privata e nell'evitare che le disposizioni vengano eluse, che la presenza di un unico rappresentante, in talune circostanze, può essere sufficiente a costituire un'organizzazione stabile se il medesimo opera con un grado di stabilità sufficiente con l'ausilio dei mezzi necessari per la fornitura dei servizi concreti di cui trattasi nello Stato membro in questione.

31 Inoltre, per realizzare detto obiettivo, occorre considerare che la nozione di «stabilimento», ai sensi della direttiva 95/46, si estende a qualsiasi attività reale ed effettiva, anche minima, esercitata tramite un'organizzazione stabile.

32 Nel caso di specie, l'attività esercitata dalla W. consiste, quantomeno, nella gestione di uno dei vari siti Internet di annunci immobiliari riguardanti beni situati in Ungheria, scritti in lingua ungherese e i cui annunci diventano a pagamento dopo un mese. Occorre dunque affermare che tale società svolge un'attività concreta ed effettiva in Ungheria.

33 Inoltre, si evince in particolare dalle precisazioni fornite dall'autorità ungherese di controllo che la W. ha un rappresentante in Ungheria, il quale figura nel registro slovacco delle società a un indirizzo situato in Ungheria e il quale ha cercato di negoziare con gli inserzionisti il pagamento dei crediti insoluti. Tale rappresentante è stata la persona di contatto tra la società e coloro che avevano introdotto reclami e l'ha rappresentata nel corso dei procedimenti amministrativo e giudiziario. Inoltre, detta società ha aperto in Ungheria un conto bancario, destinato al recupero dei crediti, e si serve di una casella postale nel territorio di tale stato membro per la gestione dei suoi affari correnti. Questi elementi, che spetta verificare al giudice del rinvio, possono configurare, in una situazione come quella controversa, l'esistenza di uno «stabilimento», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46.

34 Occorre, in secondo luogo, sapere se il trattamento dei dati personali di cui trattasi è fatto «nel contesto delle attività» di tale stabilimento.

35 La Corte ha già considerato che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 non esige che il trattamento di dati personali in questione venga effettuato «dallo» stesso stabilimento interessato, bensì soltanto che venga effettuato «nel contesto delle attività» di quest'ultimo (sentenza Google Spain e Google, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 52).

36 Nel caso di specie, il trattamento controverso nel procedimento principale consiste, in particolare, nel pubblicare, sui siti Internet di annunci immobiliari della W., dati personali relativi ai titolari di tali beni e, eventualmente, nell'utilizzare tali dati per esigenze di fatturazione degli annunci allo scadere del termine di un mese.

37 A tal proposito, occorre ricordare che, per quanto riguarda in particolare Internet, la Corte ha già avuto modo di constatare che l'operazione consistente nel far comparire su una pagina Internet dati personali va considerata come un «trattamento» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46 (v. sentenze Lindqvist, C-101/01, EU:C:2003:596, punto 25, nonché Google Spain e Google, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 26).

38 Orbene, è indubbio che tale trattamento è avvenuto nel contesto delle attività, descritte al punto 32 della presente sentenza, che la W. svolge in Ungheria.

39 Pertanto, fatte salve le verifiche rammentate al punto 33 della presente sentenza, che spetta compiere al giudice del rinvio al fine di accertare, se del caso, che sussiste lo stabilimento del responsabile del trattamento in Ungheria, occorre considerare che tale trattamento si svolge nel contesto delle attività di tale stabilimento e che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 96/46 consente, in una situazione quale quella controversa nel procedimento principale, l'applicazione del diritto ungherese in materia di protezione dei dati personali.

40 Il fatto che i titolari dei beni oggetto degli annunci immobiliari siano cittadini ungheresi, invece, non è assolutamente rilevante al fine di determinare il diritto nazionale applicabile al trattamento dei dati di cui è causa nel procedimento principale.

41 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla sesta nei seguenti termini:

- l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che esso consente l'applicazione della legge in materia di protezione dei dati personali di uno Stato membro diverso da quello nel quale il responsabile del trattamento di tali dati è registrato, purché il medesimo svolga, tramite un'organizzazione stabile nel territorio di tale Stato membro, un'attività effettiva e reale, anche minima, nel contesto della quale si svolge tale trattamento;
- per determinare se ciò si verifichi, in circostanze quali quelle controverse nel procedimento principale, il giudice del rinvio può tener conto, in particolare, del fatto, da un lato, che l'attività del responsabile di detto trattamento, nell'ambito della quale il medesimo ha luogo, consiste nella gestione di siti Internet di annunci immobiliari riguardanti beni immobili situati nel territorio di tale Stato membro e redatti nella lingua di quest'ultimo e che essa, di conseguenza, è principalmente, ovvero interamente, rivolta verso detto Stato membro e, dall'altro, che tale responsabile ha un rappresentante in detto Stato membro, il quale è incaricato di recuperare i crediti risultanti da tale attività nonché di rappresentarlo nei procedimenti amministrativo e giudiziario relativi al trattamento dei dati interessati;
- è, invece, inconferente la questione della cittadinanza delle persone interessate da tale trattamento.

Sulla settima questione

- 42 La settima questione viene sottoposta soltanto nell'ipotesi in cui l'autorità ungherese di controllo consideri che la W. abbia, non in Ungheria, ma in un altro Stato membro, uno stabilimento, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, che svolge attività nel contesto delle quali è effettuato il trattamento dei dati personali interessati.
- 43 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nel caso in cui l'autorità ungherese di controllo giungesse alla conclusione che il diritto applicabile al trattamento dei dati personali non è il diritto ungherese, ma il diritto di un altro Stato membro, l'articolo 28, paragrafi 1, 3 e 6, della direttiva 95/46 debba essere interpretato nel senso che detta autorità può esercitare soltanto i poteri previsti all'articolo 28, paragrafo 3, di tale direttiva, conformemente al diritto tale altro Stato membro, e non può imporre sanzioni.
- 44 Per quanto attiene, in primo luogo, alla competenza di un'autorità di controllo ad agire in un simile caso, occorre rilevare che, in forza dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46, qualsiasi persona può presentare a ciascuna autorità di controllo, una domanda relativa alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali.
- 45 Di conseguenza, in una situazione quale quella controversa nel procedimento principale, l'autorità ungherese di controllo può essere adita da persone, quali gli inserzionisti di beni immobili di cui trattasi nel procedimento principale, che si ritengono vittime di un trattamento illecito dei dati personali che le riguardano nello Stato membro nel quale possiedono tali beni.
- 46 Occorre esaminare, in secondo luogo, quali siano i poteri di tale autorità di controllo alla luce dell'articolo 28, paragrafi 1, 3 e 6, della direttiva 95/46.
- 47 Si evince dall'articolo 28, paragrafo 1, di tale direttiva che ciascuna autorità di controllo creata da uno Stato membro sorveglia, nel territorio di tale Stato membro, l'osservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46, adottate dagli Stati membri.

48 In forza dell'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46, tali autorità di controllo dispongono in particolare di poteri investigativi, come il diritto di raccolta di qualsiasi informazione necessaria all'esercizio della loro funzione di controllo, e di poteri effettivi d'intervento come quello di ordinare il congelamento, la cancellazione o la distruzione dei dati, oppure di vietare a titolo provvisorio o definitivo un trattamento, ovvero quello di rivolgere un avvertimento o un monito al responsabile del trattamento.

49 Tenuto conto della non tassatività dei poteri appena elencati e del tipo di poteri di intervento menzionati in tale disposizione, nonché del margine di manovra di cui dispongono gli Stati membri per il recepimento della direttiva 95/46, occorre considerare che tali poteri di intervento possono comprendere quello di sanzionare il responsabile del trattamento di dati, eventualmente imponendogli un'ammenda.

50 I poteri conferiti alle autorità di controllo devono essere esercitati nel rispetto del diritto procedurale dello Stato membro cui esse appartengono.

51 Si evince dall'articolo 28, paragrafi 1 e 3, della direttiva 95/46 che ciascuna autorità di controllo esercita tutti i poteri che le sono stati conferiti nel territorio dello Stato membro cui appartiene, per assicurare in tale territorio il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.

52 Tale applicazione territoriale dei poteri di ciascuna autorità di controllo è conforme all'articolo 28, paragrafo 6, di tale direttiva, ai sensi del quale ciascuna autorità di controllo è competente a esercitare, nel territorio del suo Stato membro, i poteri attribuiti a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, di detta direttiva e ciò indipendentemente dalla legge nazionale applicabile. Tale articolo 28, paragrafo 6 precisa anche che ciascuna autorità può essere invitata ad esercitare i suoi poteri su domanda dell'autorità di un altro Stato membro e che le autorità di controllo collaborano tra loro nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, in particolare scambiandosi ogni informazione utile.

53 Tale disposizione è necessaria per garantire la libera circolazione dei dati personali in tutta l'Unione, continuando a sorvegliare il rispetto delle norme dirette a tutelare la vita privata delle persone fisiche di cui alla direttiva 95/46. Infatti, in mancanza di detta disposizione, nel caso in cui il responsabile del trattamento dei dati personali fosse soggetto alla legge di uno Stato membro, ma violasse il diritto alla tutela della vita privata delle persone fisiche in un altro Stato membro, in particolare rivolgendo la sua attività verso tale altro Stato membro senza però esservi stabilito, ai sensi di tale direttiva, sarebbe difficile, se non impossibile, per tali persone far rispettare il loro diritto a detta tutela.

54 Si evince quindi dall'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 95/46 che l'autorità di controllo di uno Stato membro alla quale persone fisiche presentano un reclamo relativo al trattamento di dati personali che le riguardano, in base all'articolo 28, paragrafo 4, di tale direttiva, può esaminare tale reclamo indipendentemente dalla legge applicabile e, di conseguenza, anche se il diritto applicabile al trattamento dei dati interessati è quello di un altro Stato membro.

55 Tuttavia, in tale ipotesi, i poteri di tale autorità non comprendono necessariamente tutti quelli di cui è investita secondo il diritto dello suo Stato membro.

56 Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, dalle esigenze derivanti dalla sovranità territoriale dello Stato membro, dal principio di legalità e dalla nozione di Stato di diritto discende che il potere sanzionatorio non può avere luogo, in linea di

principio, al di fuori dei limiti legali entro cui un'autorità amministrativa è autorizzata ad agire secondo il diritto nazionale del suo Stato membro.

57 Così, quando ad un'autorità di controllo viene presentato un reclamo, secondo l'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46, essa può esercitare i suoi poteri investigativi indipendentemente dal diritto applicabile e ancor prima di sapere quale sia il diritto nazionale che si applica al trattamento controverso. Tuttavia, essa, qualora giunga alla conclusione che si applica il diritto di un altro Stato membro, non può imporre sanzioni al di fuori del territorio del suo Stato membro. In una situazione del genere, essa è tenuta, in virtù dell'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 28, paragrafo 6, di tale direttiva, a chiedere all'autorità di controllo di tale altro Stato membro di accertare un'eventuale violazione di tale diritto e di imporre sanzioni se questo lo consente, appoggiandosi, se del caso, sulle informazioni che essa le avrà comunicato.

58 L'autorità di controllo cui è proposto un reclamo, nell'ambito di tale collaborazione può essere indotta a svolgere altre indagini, su istruzione dell'autorità di controllo dell'altro Stato membro.

59 Ne consegue che, in una situazione quale quella controversa nel procedimento principale, nell'ipotesi in cui il diritto applicabile sia quello di uno Stato membro diverso dall'Ungheria, l'autorità ungherese di controllo non potrebbe esercitare i poteri sanzionatori attribuiti dalla legge ungherese.

60 Risulta dalle considerazioni sopra esposte che occorre rispondere alla settima questione dichiarando che, nell'ipotesi in cui l'autorità di controllo di uno Stato membro cui sia proposto un reclamo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46, giunga alla conclusione che il diritto applicabile al trattamento dei dati personali interessati non è il diritto di tale Stato membro, ma quello di un altro Stato membro, l'articolo 28, paragrafi 1, 3 e 6, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che tale autorità di controllo potrebbe esercitare i poteri effettivi d'intervento attribuiti in base all'articolo 28, paragrafo 3, di detta direttiva solamente nel territorio del suo Stato membro. Pertanto, essa non può imporre sanzioni sulla base del diritto di tale Stato membro nei confronti del responsabile del trattamento di tali dati che non è stabilito in tale territorio, ma, secondo l'articolo 28, paragrafo 6, della medesima direttiva, dovrebbe chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro del quale si applica legge d'intervenire.

Sull'ottava questione

61 Con l'ottava questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte quale sia la portata della nozione di «adatfeldolgozás» (elaborazione dei dati), utilizzata in particolare all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46, relativo alla determinazione del diritto applicabile, e all'articolo 28, paragrafo 6, di tale direttiva, relativo alla competenza dell'autorità di controllo.

62 Si evince dalla direttiva 95/46, nella versione in lingua ungherese, che essa utilizza sistematicamente il termine «adatfeldolgozás».

63 Il giudice del rinvio fa presente che la legge sull'informazione utilizza, segnatamente nelle disposizioni dirette ad attuare le disposizioni della direttiva 95/46 relative alla competenza delle autorità di controllo, il termine «adatkezelés» (trattamento dei dati). Orbene, come si evince dall'articolo 3, punto 10, di tale legge, tale termine ha un significato più ampio di quello del termine «adatfeldolgozás», definito all'articolo 3, punto 17, di detta legge e ingloba quest'ultimo termine.

64 Sebbene la nozione di «adatfeldolgozás», secondo la comune accezione e così come si evince dalla legge sull'informazione, abbia un significato più stretto rispetto alla nozione di «adatkezelés», occorre tuttavia notare che la versione della direttiva 95/46 in lingua ungherese definisce il termine «adatfeldolgozás» all'articolo 2, lettera b), in un modo ampio, che corrisponde al termine «adatkezelés».

65 Di conseguenza occorre rispondere all'ottava questione dichiarando che la direttiva 95/46 deve essere interpretata nel senso che la nozione di «adatfeldolgozás» (elaborazione dei dati), utilizzata nella versione di tale direttiva in lingua ungherese, in particolare agli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), e 28, paragrafo 6, della medesima, deve essere intesa in un significato identico a quello del termine «adatkezelés» (trattamento dei dati).

Sulle spese

66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che esso consente l'applicazione della legge in materia di protezione dei dati personali di uno Stato membro diverso da quello nel quale il responsabile del trattamento di tali dati è registrato, purché il medesimo svolga, tramite un'organizzazione stabile nel territorio di tale Stato membro, un'attività effettiva e reale, anche minima, nel contesto della quale si svolge tale trattamento.

Per determinare se ciò si verifichi, in circostanze quali quelle controverse nel procedimento principale, il giudice del rinvio può tener conto, in particolare, del fatto, da un lato, che l'attività del responsabile di detto trattamento, nell'ambito della quale il medesimo ha luogo, consiste nella gestione di siti Internet di annunci immobiliari riguardanti beni immobili situati nel territorio di tale Stato membro e redatti nella lingua di quest'ultimo e che essa, di conseguenza, è principalmente, ovvero interamente, rivolta verso detto Stato membro e, dall'altro, che tale responsabile ha un rappresentante in detto Stato membro, il quale è incaricato di recuperare i crediti risultanti da tale attività nonché di rappresentarlo nei procedimenti amministrativo e giudiziario relativi al trattamento dei dati interessati.

È, invece, inconferente la questione della cittadinanza delle persone interessate da tale trattamento.

2) Nell'ipotesi in cui l'autorità di controllo di uno Stato membro cui sia proposto un reclamo, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46, giunga alla conclusione che il diritto applicabile al trattamento dei dati personali interessati non è il diritto di tale Stato membro, ma quello di un altro Stato membro, l'articolo 28, paragrafi 1, 3 e 6, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che tale autorità di controllo potrebbe esercitare i poteri effettivi d'intervento attribuiti in base all'articolo 28, paragrafo 3, di detta direttiva solamente nel territorio del suo Stato membro. Pertanto, essa non può imporre sanzioni sulla base del diritto di tale Stato membro nei confronti del responsabile del trattamento di tali dati che non è stabilito in tale territorio, ma, secondo l'articolo 28, paragrafo 6, della medesima direttiva, dovrebbe chiedere all'autorità di controllo dello Stato membro del quale si applica legge d'intervenire.

3) La direttiva 95/46 deve essere interpretata nel senso che la nozione di «adatsfeldolgozás» (elaborazione dei dati), utilizzata nella versione di tale direttiva in lingua ungherese, in particolare agli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), e 28, paragrafo 6, della medesima, deve essere intesa in un significato identico a quello del termine «adatkezelés» (trattamento dei dati).

Firme